RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 24

Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale

L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non ha assolto all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale provvede entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o aggiornamento, l'ordine che tiene l'albo a cui e' iscritto l'avvocato lo diffida formalmente a provvedere entro il termine di cui al primo periodo decorso inutilmente il quale, previa sua audizione, lo sospende dall'esercizio della professione con effetto immediato. Il provvedimento con cui e' applicata la sospensione amministrativa e' impugnabile innanzi al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla comunicazione. La sospensione e' revocata quando l'avvocato dimostra di aver compiutamente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Formazione e aggiornamento professionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-24-mancato-assolvimento-dell-obbligo-di-formazione-e-aggiornamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it